COMMISSIONE V

DIFESA

LXXIX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 GENNAIO 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CHATRIAN

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 513

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Modifiche ai limiti di somma previsti dall'articolo 2 del regio decreto 30 novembre 1933, n. 1755, concernente disciplina del collaudo dei lavori del Genio militare per la Marina. (1689). 513

PRESIDENTE 513, 514

ORLANDO, *Relatore* 513, 514

GUADALUPI 514

Disegno di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Organici provvisori dei sottufficiali dell'esercito. (1040) 514

PRESIDENTE 514, 515, 516, 517

CECCONI, *Relatore* 514, 515, 516

BOVETTI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 515, 516

ORLANDO 516, 517

AZZI 516

COPPI ALESSANDRO 517

PIETROSANTI 517

GUADALUPI 517

Votazione segreta:

PRESIDENTE 517

La seduta comincia alle 9,55.

COPPI ALESSANDRO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Mattei e Tanasco.

Discussione del disegno di legge: Modifiche ai limiti di somma previsti dall'articolo 2 del regio decreto 30 novembre 1933, n. 1775, concernente disciplina del collaudo dei lavori del Genio militare per la Marina. (1689).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modifiche ai limiti di somma previsti dall'articolo 2 del regio decreto 30 novembre 1933, n. 1775, concernente disciplina del collaudo dei lavori del Genio militare per la Marina.

Il relatore, onorevole Orlando, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ORLANDO, *Relatore*. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame è un provvedimento semplice e chiaro, felicemente riassunto a pagina 2 della relazione che lo accompagna: una semplice delega di attribuzioni, che contribuisce notevolmente a snellire ed a facilitare i compiti del direttore generale del Genio marina.

In altri termini, con l'attuale legislazione, il direttore generale del genio della Marina ha il compito del collaudo dei lavori eseguiti per la Marina; egli ha altresì la facoltà di delegare tali compiti a suoi subordinati, ma entro determinati limiti di somma. Tali limiti, che furono già elevati a lire 100.000 per il collaudo di lavori ad impresa, ed a lire 75.000 per il collaudo di lavori ad economia, con il presente disegno di legge vengono aumentati, rispettivamente, a lire cinque milioni e tre milioni e 750.000. Tale allineamento corrisponde in pieno a quanto è stato fatto nel campo più generale dei lavori pubblici.

Il provvedimento non importa alcun onere da parte dello Stato, quindi ritengo che l'articolo unico, di cui esso consta, possa essere approvato nella sua attuale formulazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GUADALUPI. Vorrei sapere dall'onorevole relatore entro quali limiti può essere esercitato il potere di delega: se, cioè, il direttore generale è autorizzato a delegare tutti i direttori provinciali o i direttori di sede del Genio militare della Marina, oppure se si tratta di una delega limitata ad alcuni gradi militari.

ORLANDO, *Relatore*. La delega è limitata ai direttori delle sedi, ma entro una determinata somma, fissata appunto nel provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame dell'articolo unico:

« I limiti di somma di lire 100.000 e lire 75.000 stabiliti dall'articolo 2 del regio decreto 30 novembre 1933, n. 1775, sono rispettivamente elevati a lire 5.000.000 e lire 3.750.000 ».

Constando di un articolo unico e nessuno chiedendo di parlare, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Organici provvisori dei sottufficiali dell'Esercito. (1040).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Organici provvisori dei sottufficiali dell'Esercito.

Ricordo alla Commissione che l'esame di questo disegno di legge fu iniziato in altra seduta, ma fu sospeso nella convinzione che esistessero o fossero in elaborazione provvedimenti definitivi anche per i sottufficiali, così come è stato fatto per gli ufficiali. Poiché, invece, non esiste alcun provvedimento del genere in elaborazione, ritengo che la sospensiva non abbia più ragione di continuare e che, pertanto, si possa aderire alla richiesta del Ministero della difesa di riprendere in esame il disegno di legge.

Il relatore, onorevole Cecconi, ha facoltà di parlare.

CECCONI, *Relatore*. Sul presente disegno di legge del Ministro della difesa, che riguarda gli organici provvisori dei sottufficiali dell'Esercito, ebbi l'onore di riferire nella seduta dell'8 marzo scorso. Come ricorderete, pur rilevando che la Commissione avrebbe dovuto sospendere l'esame del provvedimento – per mantenersi aderente alla prassi, da essa costantemente seguita, contraria all'approvazione di disegni di legge frammentari, rivolti a regolare posizioni provvisorie e particolari di gruppi di ufficiali e sottufficiali, talvolta anche modesti per numero – mi permisi, tenendo conto delle due preminenti finalità alle quali tendeva il disegno che era sottoposto al nostro esame, di raccomandarne l'approvazione. Ma non fui fortunato, perché la Commissione, dopo l'intervento di alcuni colleghi, approvò la proposta di sospensiva avanzata dal collega Guadalupi, il quale sollevò dapprima la questione di principio dichiarando: « Dato che noi siamo in attesa di una riforma completa che disciplini gli organici di tutte le forze armate, attesa che a volte ci ha portato a sospendere l'esame di alcuni provvedimenti, non mi sembra aderente alla prassi finora seguita che questa volta, contro il precedente avviso, si discuta senz'altro il disegno di legge », e poi si associò alle considerazioni svolte dal collega Cuttitta, proponente anch'egli una sospensiva motivata dal desiderio di preparare un emendamento agli articoli del disegno stesso.

Dopo circa un anno, il disegno di legge ritorna al nostro esame e possiamo dire che permangono le ragioni di giudizio negative e positive quali si presentarono l'8 marzo scorso. Il disegno di legge tende, come ho già osservato, a due finalità. La prima è quella di sodisfare le esigenze dell'inquadramento dell'Esercito, la seconda è quella di provvedere alla sistemazione amministrativa di numerosi gruppi di sottufficiali che non hanno potuto finora esser promossi per la mancanza degli organici, sia pure provvisori.

In relazione alle esigenze dell'inquadramento dell'esercito, col presente disegno di legge gli organici dei sottufficiali sono così fissati:

sergenti o sergenti maggiori vincolati a ferma o rafferma, sergenti maggiori in carriera continuativa . . . . . N. 7.800

marescialli ordinari, marescialli capi, marescialli maggiori e aiutanti di battaglia . . . . . » 10.200

Ciò a modifica di quanto era stabilito con l'articolo 14, primo comma, della legge 21 giugno 1934, n. 1093, che fissava gli organici dei sottufficiali in 7.880 per i sergenti e in 5.168 per i marescialli, organici modificati dall'articolo 1 della legge 25 agosto 1940, n. 1306, che li portava a 11.793 per i sergenti e a 11.790 per i marescialli.

La cifra globale di diciottomila, fissata nel presente disegno di legge, pur tenendo conto delle condizioni attuali dell'esercito della Repubblica e delle limitazioni imposte dal trattato di pace, si deve ritenere non esagerata, perché in tale cifra sono compresi anche i sergenti non in carriera continuativa.

Inoltre, bisogna considerare che le grandi unità hanno oggi un inquadramento per il quale si rende necessario un più largo impiego di sottufficiali con compiti specifici di comando, per assicurare il migliore funzionamento dei reparti, specialmente di quelli minori.

Sulla necessità della sistemazione amministrativa dei sottufficiali che devono essere promossi, e non lo possono, per la mancanza degli organici relativi, non spendo parole, perché si tratta di un doveroso atto di giustizia e di umanità, in quanto consente di migliorare le condizioni economiche e il prestigio morale di chi ha fedelmente servito la Patria.

Per quanto riguarda l'onere finanziario del provvedimento, che non è grave, agli effetti dell'articolo 81 ultimo comma della Costituzione, il disegno di legge stabilisce che sarà provveduto con lo stanziamento dello stato di previsione – capitolo 32 – del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1949-50.

Aggiungo infine che la IV Commissione finanze e tesoro, in data 10 febbraio 1950, ha espresso parere favorevole.

Nell'altra seduta mi fu chiesto se vi fosse una grande differenza tra il numero dei sottufficiali presenti in servizio e quello previsto dal disegno di legge in esame. Mi pare di aver detto allora che si trattava di una differenza aggirantesi sul migliaio: mi risulta, invece, che la differenza è ancora inferiore.

Perciò, sia pure con le riserve che ho fatto, ripropongo alla vostra approvazione il provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli.

L'articolo 1 è così formulato:

« Nell'attesa che venga stabilito il nuovo ordinamento definitivo dell'Esercito, gli organici dei sottufficiali dell'esercito, esclusi quelli dell'Arma dei carabinieri, a modifica di quanto stabilito con l'articolo 14, primo comma della legge 21 giugno 1934, n. 1093, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 25 agosto 1940, n. 1306, sono transitoriamente fissati come segue:

sergenti e sergenti maggiori vincolati a ferma o rafferma, sergenti maggiori in carriera continuativa . . . . . N. 7.800

marescialli ordinari, marescialli capi, marescialli maggiori e aiutanti di battaglia . . . . » 10.200 ».

BOVETTI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Nel testo dell'articolo 1 non si fa cenno del corpo dei sottufficiali maniscalchi, per i quali esiste un organico a parte, stabilito dal decreto del 26 gennaio 1931; per evitare le conseguenze di tale lacuna, propongo il seguente comma aggiuntivo:

« Negli organici suddetti sono compresi 90 capi maniscalchi delle tre classi e 70 sergenti maggiori e sergenti maniscalchi ».

CECCONI, *Relatore*. Sono favorevole allo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione anzitutto l'articolo 1 nel testo precedentemente letto.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dal Governo.

(*È approvato*).

L'articolo 1 risulta quindi così formulato:

« Nell'attesa che venga stabilito il nuovo ordinamento definitivo dell'Esercito, gli organici dei sottufficiali dell'esercito, esclusi quelli dell'Arma dei carabinieri, a modifica di quanto stabilito con l'articolo 14, primo comma della legge 21 giugno 1934, n. 1093 quale risulta modificato dall'articolo 1 della

legge 25 agosto 1940, n. 1306, sono transitoriamente fissati come segue:

sergenti e sergenti maggiori vincolati a ferma o rafferma, sergenti maggiori in carriera continuativa . . . . . N. 7.800

marescialli ordinari, marescialli capi, marescialli maggiori e aiutanti di battaglia . . . . . » 10.200

Negli organici suddetti sono compresi 90 capi maniscalchi delle tre classi e 70 sergenti maggiori e sergenti maniscalchi ».

Passiamo all'articolo 2:

« In attesa che in sede di determinazione degli organici definitivi dei sottufficiali di cui al precedente articolo 1 vengano stabilite distinte aliquote di posti per ciascun grado di maresciallo e di aiutante di battaglia, le promozioni da maresciallo ordinario a maresciallo capo e da maresciallo capo a maresciallo maggiore possono essere conferite con decorrenza successiva alla data in cui i marescialli ordinari ed i marescialli capi compiono i prescritti periodi di permanenza nel grado ».

Lo pongo in votazione

(*È approvato*).

L'articolo 3 è del seguente tenore.

« Per l'anno 1948 il quadro di avanzamento ha validità dal 1° luglio al 31 dicembre 1948 ».

BOVETTI, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Mi è stato fatto rilevare, che per quanto attiene all'avanzamento a scelta, ci si troverebbe di fronte a difficoltà organiche, in quanto i lavori per l'aggiornamento delle documentazioni matricolare e caratteristica dei sottufficiali sono tuttora in corso, specialmente nei confronti dei cinquemila sergenti maggiori reclutati nel concorso straordinario del 1940, e presumibilmente richiederanno un lungo periodo di tempo per essere completati.

Di fronte a questa situazione – e dello stesso avviso è la Corte dei conti – si rende necessario premettere all'articolo 3 il seguente comma:

« Fino all'entrata in vigore delle nuove leggi sullo stato e sull'avanzamento dei sottufficiali, e con decorrenza 1° luglio 1948, le promozioni nei varî gradi dei sottufficiali dell'Esercito sono effettuate solo ad anzianità, in deroga a quanto disposto dagli articoli 2 e 5 della legge 21 giugno 1934, quali risultano sostituiti rispettivamente dagli articoli 1 e 2 della legge 10 luglio 1941, n. 820 ».

CECCONI, *Relatore.* Sono favorevole.

ORLANDO. Vorrei sapere perché nell'articolo 3 ci si riferisce al secondo semestre del 1948.

BOVETTI, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Perché per il precedente semestre si è già provveduto.

PRESIDENTE. Chiarisco che i quadri di avanzamento sono semestrali e che quelli relativi al primo semestre sono già stati sistemati. Colgo l'occasione per far rilevare quanto sia opportuno il provvedimento: basti notare che qui ci si riferisce ancora all'anno 1948.

Desidero dichiarare, a titolo personale, che sono nettamente favorevole a siffatti provvedimenti che limitano le promozioni a quelle ad anzianità. Gli avanzamenti a scelta, in genere, lasciano perplessi per la opinabilità dei varî criteri di giustizia, e quando sarà esaminata la nuova legge per l'avanzamento, io penso che verranno espresse diverse opinioni in proposito. Sono perciò dell'avviso che, nell'attesa della nuova legge, sia molto cauto il provvedimento proposto dal Ministero della difesa. D'altra parte, faccio notare che profonde differenze di valore o di rendimento professionale fra i sottufficiali non si manifestano in tempo di pace, se mai in tempo di guerra; e poiché noi ci riferiamo al tempo di pace, possiamo esser tranquilli che anche sotto questo aspetto non v'è pericolo di ledere gli interessi di alcuno.

Considerato, quindi, che la promozione per anzianità è tutoria per tutte le categorie e considerato anche che le promozioni a scelta sono limitate, mi dichiaro pienamente favorevole.

AZZI. Desidero conoscere se, nel caso in cui le leggi organiche, che saranno presentate al Parlamento, fossero approvate, e nel caso che in esse sia considerata la possibilità della promozione a scelta, i sottufficiali promossi soltanto per anzianità, pur avendo i requisiti per la promozione a scelta, potranno avere il giusto riconoscimento.

PRESIDENTE. Sarà nostra premura, allora, di proporre l'inserzione di una disposizione transitoria che tuteli queste persone.

Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione il comma aggiuntivo, proposto dal Governo, da premettere all'articolo 3.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo precedentemente letto.

(*È approvato*).

L'articolo 3 risulta pertanto così concepito:

« Fino all'entrata in vigore delle nuove leggi sullo stato e sull'avanzamento dei sottufficiali e con decorrenza dal 1° luglio 1948, le promozioni nei varî gradi dei sottufficiali dell'Esercito sono effettuate solo ad anzianità in deroga a quanto disposto dagli articoli 4 e 5 della legge 21 giugno 1934, n. 1093, quali risultano sostituiti rispettivamente dagli articoli 1 e 2 della legge 11 luglio 1941, n. 820.

Per l'anno 1948 il quadro di avanzamento ha validità dal 1° luglio al 31 dicembre 1948 ».

Passiamo all'articolo 4:

« I sottufficiali in carriera continuativa dichiarati irreperibili a norma dell'articolo 124 della legge di guerra approvata con regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415, e successive modificazioni, sono cancellati dai ruoli organici con decorrenza dalla data del verbale di irreperibilità. In caso di successiva accertata reperibilità sono reinseriti nei ruoli col proprio grado ed anzianità, eventualmente anche in eccedenza agli organici salvo il riassorbimento dell'eccedenza stessa al verificarsi della prima vacanza nel grado ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'articolo 5 reca:

« Per gli effetti di cui all'articolo 81 ultimo comma della Costituzione, alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge sarà provveduto con lo stanziamento dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1949 al 30 giugno 1950, previsto al capitolo 32 ».

COPPI ALESSANDRO. Indubbiamente, in quest'articolo c'è qualcosa che ci lascia perplessi: si parla dell'esercizio finanziario 1949-50, che è già chiuso. Inoltre è da tener presente che gli effetti di questo provvedimento decorrono dal 1° luglio 1948. Di fronte ad una situazione del genere come regolarsi?

PIETROSANTI. Ritengo che non sia il caso di preoccuparsi. Ricordo che in occasione dell'approvazione della legge n. 384 del 14 maggio 1946, riguardante lo sfollamento degli ufficiali e dei sottufficiali ci trovammo di fronte ad un caso del genere e la sanatoria che fu trovata per quel provvedimento, e che fu estesa a molti altri disegni di legge – una trentina – che erano in sospeso e che vennero quindi ripresi in esame, consisteva in una lieve modifica che venne apportata all'articolo 274 della Contabilità generale dello Stato. D'altra parte, nel caso specifico, mi sembra che la spesa sia stata già effettuata e quindi non si tratterebbe che di una sanatoria.

ORLANDO. Non sono convinto.

GUADALUPI. Ritengo che sia il caso di chiedere il parere della Commissione finanze e tesoro.

PRESIDENTE. È per l'appunto ciò che intendevo proporre. Poiché abbiamo proceduto sempre con la massima cautela, ritengo che anche in questo caso dobbiamo essere prudenti. È vero ciò che ha affermato l'onorevole Pietrosanti, riguardo a taluni disegni di legge; ma noi non sappiamo se il disegno di legge che stiamo esaminando sia compreso tra quelli. E se i residui passivi relativi a questa spesa non sono stati riportati nel nuovo bilancio?

Di fronte a questo dubbio, ritengo che sia bene sospendere la discussione dell'articolo 5 fino a quando relatore e Governo non avranno chiarito il dubbio.

COPPI ALESSANDRO. La proposta è tanto più opportuna in quanto, in ogni caso, l'articolo dovrà essere modificato. Se ci sono delle voci che incidono sul bilancio del 1949-1950, ce ne sono anche altre che incidono su quello del 1950-51.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, può allora rimanere stabilito che il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione segreta del disegno di legge oggi esaminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Modifiche ai limiti di somma previsti dall'articolo 2 del regio decreto 30 novembre 1933, n. 1755, concernente disciplina

del collaudo dei lavori del Genio militare per la Marina ». (1689):

Presenti e votanti. 28
Maggioranza 15
Voti favorevoli 24
Voti contrari 4

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Azzi, Barontini, Bettinotti, Bosco Lucarelli, Bottonelli, Carron, Cavalli, Cecconi, Chatrian, Codacci Pisanelli, Coppi Alessandro, Cuttitta, Fadda, Geuna, Greco, Guadalupi, Guerrieri Filippo, Mieville, Orlando, Pagliuca, Pajetta Giuliano, Pietrosanti, Ricci Mario, Roveda, Scotti Francesco, Spiazzi, Valandro Gigliola, Vocino.

Sono in congedo:

Mattei e Tanasco.

La seduta termina alle 10,45.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI